




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti
erariali agli enti locali della Regione siciliana

A.C. 977

Parte seconda – Profili finanziari

n. 15

20 febbraio 2019

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disposizioni per il recupero di mancati
trasferimenti erariali agli enti locali della
Regione siciliana

A.C. 977

Parte seconda – Profili finanziari

n. 15

20 febbraio 2019

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

☎ 066760-2233 – ✉ st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Analisi degli effetti finanziari n.15

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

- *La parte prima, relativa alle schede di lettura, è stata curata dal Servizio Studi.*
- *La parte seconda, relativa ai profili finanziari, è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
SOSPENSIONE DI DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	977
Titolo:	Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica	Assente
Relatrice per la Commissione di merito:	Comaroli
Gruppo:	Lega
Commissione competente:	V (Bilancio)

PREMESSA

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca “Disposizioni per il recupero dei mancati trasferimenti erariali agli enti locali della regione siciliana”.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Per indicazioni di dettaglio riguardo alla normativa richiamata dalla proposta in esame, si rinvia alla prima parte del presente *dossier*, a cura del Servizio Studi.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Sospensione di disposizioni concernenti il contributo alla finanza pubblica di enti locali della regione siciliana

La norma sospende - per gli anni 2018, 2019 e 2020 - gli effetti dell’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per quanto concerne la Regione siciliana e gli enti locali ad essa appartenenti (comma 1).

Si rammenta che il predetto comma 418 prevede, fra l’altro, che le **province e le città metropolitane** concorrano al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione complessiva della spesa corrente di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. La relazione tecnica stimava quindi gli effetti finanziari della disposizione in 3 miliardi annui sui tre saldi di finanza pubblica.

In base alla norma richiamata, una quota del 10 per cento di tale importo, ossia 300 milioni è posta a carico degli enti delle regioni Sardegna e Sicilia. Una tabella allegata all'articolo 16, comma 2, del decreto legge 50/2017 ha poi specificato l'importo del contributo richiesto a ciascuna provincia e città metropolitana. Per quanto riguarda le province della Sicilia la tabella che segue indica il contributo dovuto da ciascuna provincia a decorrere dal 2017.

Provincia	Dal 2017
Agrigento	17.639.241,18
Caltanissetta	12.201.844,83
Catania	40.136.786,91
Enna	10.006.174,74
Messina	25.686.339,33
Palermo	43.734.184,02
Ragusa	13.721.912,40
Siracusa	17.665.471,92
Trapani	16.665.991,35
Totale	197.457.946,68

Si segnala che, con la **sentenza n. 137 del 2018**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16, comma 1, del D.L. n. 50 del 2017 nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della L. n. 190 del 2014 e connesse alle stesse funzioni non fondamentali; in base alla sentenza resta riservata al legislatore statale l'individuazione del *quantum* da trasferire. La Corte ha infatti osservato, fra l'altro, che "Nel momento in cui lo Stato avvia un processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle province, alle quali erano state assegnate risorse per svolgerle, in attuazione dell'art. 119 Cost., questa stessa norma costituzionale impedisce che lo Stato si appropri di quelle risorse, costringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire i fondi necessari nell'ambito del proprio bilancio, adeguato alle funzioni preesistenti. [...] Resta riservata al legislatore statale l'individuazione, nel contesto delle valutazioni attinenti alle scelte generali di bilancio, del *quantum* da trasferire, con l'onere tuttavia di rendere trasparenti, in sede di approvazione dell'atto legislativo di riassegnazione delle risorse, i criteri seguiti per la quantificazione [...]" (punto 2.3 del *Considerato in diritto*).

Si dispone altresì (comma 2) che il Ministro dell'economia e delle finanze effettui, con proprio decreto, il rimborso delle somme già incassate attraverso il prelievo forzoso attuato nei confronti delle ex province siciliane (che la norma stesa qualifica come liberi consorzi di comuni e città metropolitane), ai sensi:

- dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
L'articolo 16, comma 7 del decreto legge n. 95/2012 prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio¹, il fondo perequativo² ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna siano ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Anche in questo caso l'effetto della norma era identico sui tre saldi di finanza pubblica e corrispondente al valore indicato nella medesima;
- dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Il citato articolo prevede che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Anche in questo caso l'effetto della norma era identico sui tre saldi di finanza pubblica e corrispondente al valore indicato nella medesima;
- dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prima illustrato.

Con il medesimo decreto ministeriale le somme sono ridistribuite, proporzionalmente ai prelievi effettuati, alle stesse ex province regionali e in parte agli enti riformati a seguito della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (comma 3).

Al riguardo, con riferimento al comma 1, si rileva che la norma sospende, per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'efficacia di disposizioni alle quali sono ascritti effetti positivi sui saldi, quale contributo alla finanza pubblica di enti della Regione siciliana.

Come peraltro segnalato, sulla materia in esame è da ultimo intervenuta anche la sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 2018; la pronuncia affronta in particolare il profilo della corrispondenza tra le funzioni attribuite agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni non fondamentali delle province e le risorse necessarie per il loro esercizio, riservando al legislatore statale l'individuazione, nel contesto delle valutazioni attinenti alle scelte generali di bilancio, del *quantum* da trasferire a tali fini.

Tanto premesso, appare quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo in merito agli effetti ascrivibili al comma 1 alla luce sia dei risparmi scontati ai fini dei tendenziali, in relazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2014, sia della più recente giurisprudenza costituzionale.

¹ Come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

² Come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011.

Con specifico riferimento al comma 2, che prevede la restituzione di risorse già acquisite dallo Stato nei confronti delle ex province siciliane, andrebbero acquisiti i dati necessari per la quantificazione dei relativi oneri. Andrebbe inoltre chiarito il profilo temporale degli stessi, tenuto conto che la norma non disciplina tale aspetto, rimettendolo implicitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale dovrà essere effettuato il rimborso delle somme.